



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Ufficio Federalismo Fiscale
Area I - Reparto VI
Prot. n. 20957/2007/UFF

Roma, 17 LUG. 2007

All'Unione delle Province d'Italia
Piazza Cardelli, 4
00187 ROMA

Alla c.a. del dott. Piero Antonelli

OGGETTO: Art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) - Aumenti tariffari imposta provinciale di trascrizione.

L'Automobile Club d'Italia ha richiesto allo scrivente dei chiarimenti circa la decorrenza dell'applicazione degli aumenti tariffari relativi all'imposta provinciale di trascrizione - IPT.

A tal proposito, si fa presente che, sulla questione, è stato sentito il parere dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze, il quale, nell'esprimere la propria linea interpretativa, ha messo in evidenza che la disciplina di cui all'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296, ha carattere generale ed è pertanto diretta a regolamentare la totalità delle imposte.

Lo stesso Ufficio ha, inoltre, fatto presente che nella norma in questione non è stato riproposto il dettato dell'art. 54, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (finanziaria 2001), recante modifiche dell'art. 56 della legge 446/1997, che stabiliva, invece, per l'imposta provinciale di trascrizione una deroga al principio generale in materia di applicazione dell'imposta.

Pertanto, sulla base delle predette considerazioni, si deve ritenere che il legislatore, nel determinare un criterio generale di applicazione dell'imposta, abbia inteso far rientrare anche l'imposta provinciale di trascrizione nell'alveo della recente disciplina che prescrive che le nuove aliquote vengano applicate a far data dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, abrogando di fatto il disposto del sopracitato art. 54.

Tuttavia, è opinione dello scrivente che non devono essere richieste né sanzioni né interessi moratori per le somme non riscosse, in applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente" proprio in considerazione del fatto che il contribuente si è conformato a

indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, benché successivamente modificate dall'amministrazione stessa.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Carlo Maccari

